



0546663875

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 IL GIUDICE DI PACE DI FAENZA  
 AVV. FRANCESCO CERSOSIMO

SENT. N. 837/2011  
 R.G. N. 746/2009  
 CRON. N. 2332/11

della sezione promiscua ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Spedita il: 15.10.2010

nella causa civile iscritta al N. 746/2009 Ruolo Generale promossa:

D A

Dep. Sentenza

CO.TRAL.SRL (P.IVA 011343403965 ), corrente in Faenza via Morgagni n.66 , in persona del legale rappresentante Calderoni Maurizio , elettivamente domiciliato in Faenza Via A.Volta n.1 ; presso e nello studio dell'avv. Stefano Donati che lo rappresenta e difende , giusto mandato in atti attore

20.07.2011

Pubblicata il:

Contro

20 LUG 2011

PROVINCIA DI RAVENNA , in persona del presidente pro tempore con sede in Ravenna p.zza dei Caduti n.2 , rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Gamberini con elezione di domicilio presso questi in Ravenna via Baccarini n.60 ,, giusto mandato in calce alla copia dell'atto di citazione .

OGGETTO:

risarcimento danni da incidente stradale

Convenuto

OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale.

CONTR. UNIF.

CONCLUSIONI in udienza il 15.10.2010 come da atti depositati

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato , parte attrice ha convenuto in

MARCA DA € 12,40  
 APPOSTA SULL'ORIGINALE



*Handwritten signature*

0546663875

giudizio la Provincia di Ravenna al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti e quantificati in €8167,30 a seguito di un sinistro avvenuto il 01.09.2007 ; " il sig. Maurizio Calderoni percorreva la SP (Strada Provinciale ) n.56 in direzione Faenza -Sarna alla guida del veicolo Opel Zafira tg. C E919PC di proprietà della società CO.TR.AL SRL ; giunto all'altezza del civico n.22 , posto alla propria destra , veniva a collisione con un capriolo che invadeva improvvisamente la carreggiata " ; " a seguito dell'urto l'autoveicolo terminava la propria corsa nel fossato a sinistra della carreggiata " . . . Ascrive la responsabilità a parte convenuta senza indicare a che titolo : forse sulla presunzione di essere la Provincia proprietaria della strada o forse per l'obbligo di contenimento della selvaggina . Nello scarno atto introduttivo , del tutto manchevole di tali elementi essenziali , nulla è dato sapere . All'udienza del 29.06.2009 si costituiva il convenuto che preliminarmente eccepiva una mancata legittimazione passiva e nel merito respingeva ogni domanda sia sull'an che sul quantum debeatur , ipotizzando anche che il presunto capriolo si appartenesse ad altri e non fosse da ritenersi selvaggina . La causa , istruita con testi e documenti , all'udienza del 15.10.2010 veniva trattenuta in decisione , dopo la precisazione delle conclusioni e discussione con l'ausilio di fogli di deduzioni delle parti .

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla legittimazione passiva e sull'an debeatur . La mancanza degli elementi di diritto , non indicati in narrativa nell'atto di citazione e non sollevati per altro con eccezione nella costituzione del convenuto , ex art.163 c.3 punto 4 epc , ha determinato un approfondimento

0546663875

giurisprudenziale e dottrinario di non poco conto per tutte le parti in ordine alla natura (selvatica o a allevamento) del capriolo, in base alla quale determinare le osservanze di leggi nazionali e regionali e della potestà delle province di segnalare gli eventuali attraversamenti. L'istruttoria, inesistente sul punto, non ha chiarito il fatto e pertanto non ha messo il giudicante nelle condizioni di poter decidere sulla eccezione prospettata di mancanza di legittimazione passiva da parte della Provincia di Ravenna. Dall'atto introduttivo non si comprende a quale titolo la Provincia viene tratta in giudizio. In quanto proprietaria della strada è indubbio che vi sia legittimazione passiva e teoricamente idonea ad essere chiamata in giudizio per responsabilità, vera o presunta che si sarebbe dovuta accertare in corso di causa. Se invece la stessa è evocata quale responsabile del parco faunistico, ivi compreso il capriolo, l'attore solo in comparsa conclusionale (rectius foglio di deduzione a verbale), contrasta l'assunto del convenuto sulla legittimazione passiva ad istruttoria espletata su tale presupposto. Ad avviso del giudicante la decisione sui merito assorbe l'eccezione proposta. La collisione tra la vettura ed il capriolo è stata testimoniata solo dalla sig.ra Fabbri Patrizia, moglie del conducente Calderoni, legale rappresentante della CO.TR.AL SRL, che trovavasi a bordo del veicolo Opel Zafira, auto non di piccola cilindrata, di un certo peso e robustezza, non rientrante tra le utilitarie. La attendibilità dell'unica teste, indicata ed escussa, va valutata con attenzione e circospezione, anche per non essere stata la indicata nell'atto introduttivo: L'aver confermato, in modo scarno con semplici "è vero", l'incidente ed i notevoli danni patiti dall'autovettura ad opera di un capriolo, non è significativo ed idoneo ad

M

0546663875

addossare alla Provincia di Ravenna una responsabilità nell'occorso. Avendo la signora riconosciuto i luoghi del sinistro ed il danno auto anche attraverso alcune fotografie , prodotte in causa solo il 29.06.2009 , induce il giudice a valutare quanto è possibile , le eventuali circostanze della presunta collisione e conseguentemente all'ascrivere alla Provincia la responsabilità per mancata vigilanza . Dalle foto , presumibilmente scattate subito dopo l'incidente , questo giudice , dopo aver rilevato che anche di questa produzione non vi è traccia nell'atto di citazione , osserva che non ve ne è alcuna che mostri il capriolo, che per il notevole impatto , tale da determinare danni notevoli in una pesante automobile , per come richiesto per € 8.167,30 , doveva necessariamente , per comune ed elementare conoscenza , restare morto o tramortito sulla strada . In vero del capriolo non vi è traccia alcuna . Nelle foto non sono rappresentate segnali della "collisione " avvenuta, per come detto dall'attore , sulla carreggiata della strada , né il punto di impatto , né resti di fanalineria , né sangue dell'animale , ed altro . Tracce evidenti che si sarebbero potuto e dovute rammostrare facilmente , anche se il sovrumano e corazzato capriolo , anziché essere tramortito (dati gli ingentissimi danni presuntamente procurati ) si fosse allontanato dal teatro delle operazioni quantomeno un po' stordito e forse lentamente . Certamente , per come si può osservare nell'ultima fotografia , non si sono allontanati i quattro curiosi , di cui due intenti a guardare un'altra auto che si intravede nella semicurva , " parcheggiata " fuori dalla sede stradale o forse *intenti ad osservare le evoluzioni dell'incauto capriolo, uscito miracolosamente indenne e prontamente scomparso nei pressi del Circolo Antichi Saperi* . ( si veda

0546663875

ultima foto siglata in fascicolo di parte attorea ed allegata alle deduzioni del 29.06.09). Non lo sapremo mai, in quanto nessun cittadino presente al fatto, pur essendo facilmente rintracciabile, essendo del posto, è stato chiamato a testimoniare.

Per quanto esposto il giudice non è in grado di pronunciarsi sulla eccezione prospettata di carenza di legittimazione passiva, avanzata dal convenuto, non essendovi elementi giuridici e di fatto idonei in atti. Ritenuto il contraddittorio comunque ritualmente formato, nel merito, in ordine all'an debeatur, la domanda, infondata in fatto ed in diritto, va rigettata per non aver provato l'attore quanto asserito ed evocato in ius in mancata attuazione dell'art. 2697 c.c., per quanto dedotto ed acquisito. Il mancato accoglimento della domanda in ordine all'an esonera il giudice dall'esame del quantum e di quant'altro prospettato. Le spese legali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo ex art. 6c.1 D.M. 8 Aprile 2004 n. 127. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege art. 282 c.p.c.

P.Q.M

Il Giudice di Pace di Faenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta nel R.G. n. 746/2009, promossa da CO.TR.AL. SRL in persona del legale rappresentante pro tempore contro PROVINCIA DI RAVENNA legale rappresentante pro tempore così decide: a) RIGETTA la domanda attorea con condanna della stessa CO.TR.AL. legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese legali in favore della Provincia di Ravenna, Presidente pro tempore legale rappresentante e che liquida in complessivi

0546663875

€1.651,50 , di cui €7,50 per spesa , € 1.144,00 per diritti ed €500,00 per onorari , oltre 12% per spese generali , CAP ed Iva come per legge e successive occorrendo . Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege .

Così deciso in Faenza il 20.07.2011

Il Giudice di Pace

Avv. Francesco Cersosimo

IL CANCELLIERE B3  
Silva Guardigli

UFFICIO GIUDICE DI PACE - FAENZA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 20 LUG. 2011



IL CANCELLIERE B3  
Silva Guardigli



0546663875

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FAENZA**

E' copia conforme all'originale che si rilascia per la prima volta in formula esecutiva a richiesta dell'avv. Alberto Gamberini nell'interesse della Provincia di Ravenna.

Faenza, 15 AGO. 2011

IL CANCELLIERE /

Silva Guardigli

**REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Faenza, 15 AGO 2011



IL CANCELLIERE /

Silva Guardigli